



PROVINCIA di TERNI

---

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI  
PROVINCIALI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE  
CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA  
RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI  
E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA**

---

Approvato con Delibera di Consiglio: n. 13 del 09/07/2018  
Modificato con Delibera di Consiglio: n. 34 dell' 11/11/2019

## **INDICE**

### **TITOLO PRIMO**

#### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA**

ART. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 4
ART. 2	Attività delle Autoscuole	pag. 5
ART. 3	Tipi di Autoscuola	pag. 5
ART. 4	Avvio dell'esercizio di attività di autoscuola	pag. 6
ART. 5	Requisiti per l'esercizio dell'attività di autoscuola	pag. 8
ART. 6	Locali, attrezzature didattiche e veicoli	pag. 10
ART. 7	Registri	pag. 14
ART. 8	Personale didattico	pag. 15
ART. 9	Sedi secondarie	pag. 19
ART. 10	Obblighi di una nuova S.C.I.A.	pag. 19
ART. 11	Comunicazioni obbligatorie	pag. 20
ART. 12	Sospensione volontaria dell'attività	pag. 22
ART. 13	Cessazione dell'attività	pag. 23
ART. 14	Centri di istruzione automobilistica	pag. 24
ART. 15	Vigilanza e controllo	pag. 26
ART. 16	Verbale della visita ispettiva	pag. 28
ART. 17	Sanzioni disciplinari	pag. 29

## **TITOLO SECONDO**

### **RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' PER INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA**

ART. 18	Soggetti interessati	pag. 31
ART. 19	Modalità per il conseguimento della idoneità	pag. 31
ART. 20	Requisiti per l'ammissione agli esami	pag. 32
ART. 21	Pubblicità della procedura	pag. 35
ART. 22	Domanda di ammissione	pag. 35
ART. 23	Commissione esaminatrice	pag. 38
ART. 24	Sessioni d'esame	pag. 40
ART. 25	Materie e svolgimento dell'esame per abilitazione a Insegnante di teoria	pag. 41
ART. 26	Materie e svolgimento dell'esame per l'abilitazione a Istruttore di guida	pag. 43
ART. 27	Materie e svolgimento dell'esame per l'abilitazione a Insegnante di teoria e Istruttore guida	pag. 46
ART. 28	Estensione dell'abilitazione	pag. 48
ART. 29	Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare	pag. 49
ART. 30	Rilascio degli attestati	pag. 50
ART. 31	Ripetizione della prova di esame	pag. 50



## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio da parte della Provincia di Terni delle funzioni di competenza in materia di autoscuole, di centri di istruzione automobilistica e di esami per il riconoscimento della idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola, nonché la composizione, la nomina ed il funzionamento della relativa Commissione Provinciale e si applica alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica aventi sede in uno dei comuni del territorio della Provincia di Terni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti norme di cui al successivo comma 3.

2. Il Regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 105, comma 3, lettere a), b), e c), del D.Lgs. 112/1998, che attribuisce alle Province le funzioni di cui al precedente comma, in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/2/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/3/2002.

3. La materia è disciplinata dalle fonti normative riportate in appendice, nonché dalle specifiche disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti per quanto applicabili nel rispetto della autonomia regolamentare ed organizzativa della Provincia di Terni.

4. Eventuali modifiche di norme di legge che intervengano nella materia sono direttamente applicabili dalla Provincia di Terni e non comportano necessariamente modifiche al presente Regolamento, che dovrà in ogni caso esservi adeguato entro i sei mesi successivi alla loro entrata in vigore.

## **ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE**

1. Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore ed effettuano corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di tutte le categorie e dei certificati di abilitazione e formazione professionale.

## **ARTICOLO 3 - TIPI DI AUTOSCUOLA**

1. In relazione alle modifiche normative apportate all'articolo 123 del Nuovo Codice della Strada dall'articolo 20, comma 5, lett. d, n. 1, della Legge 29/7/2010 n. 120, le autoscuole di nuova istituzione devono svolgere la formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria.

2. Le autoscuole già in attività alla data di entrata in vigore della Legge 120 del 29/7/2010 (quindi alla data del 13/8/2010), che esercitano l'attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, devono adeguarsi alla disposizione di cui al comma 1, a decorrere dalla prima variazione della titolarità di autoscuola (Articolo 20, comma 6, della Legge 120/2010), oppure possono adeguarvisi per autonoma scelta. In tal caso dovranno comunicare alla Provincia di Terni tale propria decisione, fornendo l'elenco dei mezzi a disposizione secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. La Provincia provvederà alle opportune variazioni alla autorizzazione o nulla-osta rilasciati.

#### **ARTICOLO 4 - AVVIO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

1. L'esercizio della attività di autoscuola è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alla Provincia di Terni, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Ente, resa disponibile sul sito internet istituzionale [www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it).

2. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima che la Provincia di Terni abbia provveduto alla verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. La verifica deve essere conclusa nel termine di trenta giorni, salvo che per inderogabili disposizioni di legge alcuni controlli richiedano

periodi maggiori. Al termine della predetta verifica:

a) qualora la stessa abbia fornito esito positivo la Provincia concede il proprio nulla-osta all'inizio della attività, la cui data deve essere comunicata alla Provincia con preavviso non inferiore a cinque giorni;

b) qualora la stessa abbia fornito esito negativo la Provincia comunica a mezzo posta elettronica certificata al soggetto richiedente le motivazioni che impediscono il rilascio del nulla-osta.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), una nuova S.C.I.A. può essere presentata successivamente alla rimozione o superamento dei motivi ostativi rappresentati dalla Provincia.

4. La S.C.I.A. deve essere presentata:

- dal titolare nel caso di persona fisica (ditta individuale);
- dal legale rappresentante nel caso di ente o società avente o meno personalità giuridica.

5. La persona fisica titolare della attività, nel caso di ditta individuale, oppure il legale rappresentante, nel caso di ente o società, deve possedere i requisiti personali di cui al successivo articolo 5; nel caso di società il requisito della capacità finanziaria è riferito a quest'ultima.

## **ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

1. Il titolare dell'attività, sia esso persona fisica oppure società o ente, deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola e rispondere del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

2. Il soggetto di cui al comma 4 dell'articolo 4, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto ventuno anni;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) *essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con una esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni in almeno una delle due abilitazioni, da comprovarsi attraverso idonea documentazione;*
- d) non essere delinquente abituale, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
- e) non essere delinquente professionale, ai sensi dell'articolo 105 del Codice Penale;
- f) non essere delinquente per tendenza, ai sensi dell'articolo 108 del Codice Penale;
- g) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui all'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992;
- h) non essere stato oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdica, inabiliti, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola.

3. Chi intende esercitare l'attività di autoscuola deve dimostrare inoltre il possesso

di una adeguata capacità finanziaria, che può essere comprovata mediante uno dei seguenti documenti:

a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a Euro 51.645,69;

b) attestazione di affidamento, secondo lo schema indicato all'articolo 2, comma 2, del D.M. 17.05.1995 n. 317, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.

4. La capacità finanziaria deve essere posseduta dal titolare nel caso di persone fisiche (ditte individuali), dall'ente o dalla società nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche. Nel caso di più sedi della medesima attività di autoscuola la capacità finanziaria è riferita alla sola sede principale.

5. La perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h), del comma 2, e della capacità finanziaria di cui al comma 4, comporta l'impossibilità di esercitare l'attività di autoscuola, come meglio specificato al successivo articolo 16.

6. Il permanere del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e di quelli relativi ai locali, alle attrezzature ed al personale di cui ai successivi articoli 6 e 7 è soggetto a verifica d'ufficio ad intervalli non superiori a tre anni, fatta salva la facoltà della Provincia di disporre in qualsiasi momento delle verifiche secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

## **ARTICOLO 6 - LOCALI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E VEICOLI**

1. I locali delle autoscuole devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25,00 m<sup>2</sup> di superficie, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10,00 m<sup>2</sup> di superficie, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede e con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici.

2. L'altezza minima dei locali di cui al comma 1, è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 17/5/1995, n. 317 (15/8/1995), anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla Legge 8/8/1991, n. 264, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse.

4. I criteri dettati dal presente articolo si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 17/5/1995, n. 317.

5. L'aula di insegnamento di un'autoscuola deve essere dotata di:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna delle dimensioni minime di 1,10 x 0,80 m o, in alternativa, di una lavagna luminosa. Questa non è richiesta quando le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali;

c) un numero massimo di posti a sedere utilizzabili dagli allievi in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede l'autoscuola.

6. L'autoscuola deve disporre, oltre che dell'arredamento di cui al comma 5, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:

- a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio o un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento o di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una

ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;

m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio

7. Il materiale didattico di cui al comma 6, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

8. In ciascuna sede di autoscuola devono essere affissi in posizione agevolmente visibile dal pubblico:

a) il documento, rilasciato dalla Provincia, indicante gli estremi della autorizzazione o nulla-osta e i recapiti di ufficio, telefonici, di posta elettronica e di posta elettronica certificata a cui il pubblico possa indirizzare segnalazioni e reclami;

b) gli orari di apertura al pubblico;

c) le tariffe praticate per ogni fattispecie di prestazione eseguita dalla autoscuola.

Gli orari di apertura e le tariffe devono essere preventivamente depositati presso il competente Servizio della Provincia, e da quest'ultimo vistati, ferma restando la piena autonomia della titolarità della autoscuola nella loro determinazione.

9. Le autoscuole devono essere dotate, anche attraverso l'adesione ad un

consorzio di cui al successivo articolo 13, di tutti i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C, CE, D e DE, nonché di almeno di uno di quelli utili per conseguire la patente di categoria AM, con le caratteristiche tecniche conformi a quelle richieste in sede di esame. I veicoli devono essere di proprietà dell'autoscuola ovvero in disponibilità a titolo di leasing; è ammesso il ricorso all' utilizzo dello strumento contrattuale della locazione senza conducente per più di trenta giorni, tale che comporti l'annotazione sulla carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto dall'articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada.

10. Tutti i veicoli di cui al comma 9 devono:

- a) essere muniti di cambio di velocità manuale o automatico e, ad eccezione di quelli necessari per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2, A e B1, di doppio comando relativo almeno alla frizione ed al freno: tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione;
- b) avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia;
- c) riportare sia anteriormente che posteriormente un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'articolo 334, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.

11. Possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o da terzi proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di

riservato dominio i veicoli utili per il conseguimento della patente B con il codice UE armonizzato 96, nonché per il conseguimento delle patenti di guida speciali B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E.

12. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un Centro d'istruzione Automobilistica di cui al successivo articolo 13, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al Centro la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, esclusa la formazione per la patente B. In tal caso le dotazioni complessive, personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

13. Nei locali adibiti ad autoscuola possono essere esercitate attività diverse solo se affini con quella principale, quali ad esempio studio di consulenza automobilistica, agenzia di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, attività di autonoleggio ecc.. È fatto espresso divieto di utilizzare anche temporaneamente i locali dell'autoscuola, o parte degli stessi, per attività che non rientrino nella previsione di cui al primo capoverso.

## **ARTICOLO 7 - REGISTRI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 31 maggio 1995, n. 317, le autoscuole e i centri di istruzione devono detenere presso la propria sede i seguenti documenti

previamente vidimati dal competente Servizio della Provincia:

- Registro di iscrizione, contenente per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione;
- Libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.

2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito il centro di istruzione. In tal caso nel Registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il Registro di iscrizioni ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del D.M. 317/1995 e s.m.i.

## **ARTICOLO 8 - PERSONALE DIDATTICO**

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti abilitati come

insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le abilitazioni.

2. L'abilitazione all'espletamento della mansione di insegnante e/o istruttore è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame ai sensi dei successivi articoli 26, 27 e 28 e secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 9 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26/1/2011, n. 17 ("Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola").
3. Gli insegnanti e gli istruttori già abilitati (anche se ai sensi di normative previgenti), sono tenuti a frequentare corsi di formazione periodica, della durata di otto ore, entro due anni, rispettivamente, dal conseguimento dell'abilitazione (se conseguita ai sensi del D.M. 17/2011) ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (25/3/2011) per i soggetti già in precedenza abilitati.
4. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.
5. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 4, quando risulti che siano stati iscritti nei registri, e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare. Da tale computo vanno esclusi gli allievi demandati al Centro, i candidati ai C.A.P. di tipo KB, i candidati al C.F.P., i candidati alla C.Q.C. ed i

candidati alla revisione della patente.

6. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento di cui al successivo comma 12, sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro nel caso di dipendenti di soggetti pubblici o privati diversi dalla autoscuola.
7. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un Centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'inserimento nell'organico della autoscuola con conseguente divieto di esercitare l'attività.
8. Qualora l'autoscuola resti sprovvista dell'unico insegnante o istruttore inseriti nel suo organico, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro, con obbligo di darne comunicazione alla Provincia di Terni.
9. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui al comma 4, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno: dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore in impresa familiare, lavoratore autonomo, o altro contratto stipulato secondo la

normativa vigente.

10. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola ed abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire nulla osta del datore di lavoro primario.
11. Possono svolgere la attività di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida i titolari delle imprese individuali o i soci o gli amministratori della società titolare della autoscuola purché in possesso del relativo titolo abilitativo.
12. L'inserimento di personale didattico nell'organico di una autoscuola deve essere autorizzato dalla Provincia, che rilascia apposita tessera di riconoscimento. Ai fini del rilascio della autorizzazione e della collegata tessera il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola deve presentare istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Terni, allegando:
  - a. copia della patente di guida del soggetto da impiegare;
  - b. originale o copia autentica del relativo titolo di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
  - c. documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro con l'Autoscuola;
  - d. l'eventuale nulla osta di cui al precedente comma 10.
13. Il periodo di impiego quale insegnante di teoria e/o di istruttore di guida decorre dalla data di rilascio della tessera di riconoscimento.
14. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare

è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro il termine di trenta giorni, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento.

15. Il personale didattico può prestare la propria attività presso ciascuna autoscuola che faccia capo ad un unico titolare.

## **ARTICOLO 9 - SEDI SECONDARIE**

1. Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti in materia di locali e di attrezzature didattiche, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede. I veicoli di cui all'articolo 6, comma 8, possono essere utilizzati da più sedi diverse di una medesima autoscuola purché ubicate nell'ambito della provincia di Terni.
2. Per ciascuna sede secondaria deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti personali di cui all'art. 5, comma 1.

## **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A.**

1. Sono soggette a presentazione di una nuova S.C.I.A. le seguenti fattispecie:

ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui al comma 1 dell'articolo 5, consentono l'esercizio dell'attività di autoscuola. Sono ricomprese in questa fattispecie le trasformazioni societarie;

- a) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
- b) apertura di sedi secondarie.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il cessionario deve allegare alla S.C.I.A. copia autentica dell'atto di trasferimento del complesso aziendale; non è obbligatorio allegare la planimetria quotata dei locali qualora non vi sia un contestuale trasferimento di sede.

3. Chi prosegue l'attività nei casi individuati al comma 1 senza previa presentazione di una nuova S.C.I.A. esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16. Nel caso di cui alla lett. c), comma 1, l'esercizio abusivo si intende riferito alla sede secondaria in questione.

## **ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

1. Oltre alle fattispecie espressamente previste dall'articolo 10, comportanti la presentazione di una nuova S.C.I.A., è fatto obbligo al titolare o legale rappresentante della Autoscuola di comunicare alla Provincia, nei termini indicati, utilizzando, ove prevista, la apposita modulistica resa disponibile sul sito internet

istituzionale della Provincia:

- a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci (nel caso di società) in fattispecie diversa da quella prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera a): entro trenta giorni;
- b) il mutamento della sola denominazione (insegna) dell'autoscuola: entro dieci giorni;
- c) nel caso di sopravvenuto impedimento temporaneo del titolare o del legale rappresentante, per un periodo comunque non superiore ai sei mesi, la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti previsti: entro dieci giorni;
- d) la modifica delle caratteristiche dei locali previste all'articolo 6, allegando, in tal caso, alla comunicazione la nuova planimetria quotata in scala 1:100 vistata da un professionista abilitato: entro trenta giorni;
- e) il trasferimento del locale in cui si svolge l'attività di autoscuola, in tal caso allegando, oltre alla planimetria in scala 1:100 del nuovo locale vistata da un professionista abilitato, anche il titolo che attribuisce la disponibilità dello stesso e una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà attestante che il locale è in regola con le normative urbanistiche, di destinazione e di agibilità del comune ove è situato: entro trenta giorni;
- f) ogni variazione del parco veicolare di cui all'articolo 6 comma 8. In caso di inserimento di nuovi veicoli nel parco veicolare dovrà essere allegata alla comunicazione, per ciascun veicolo, copia della carta di circolazione e del contratto di assicurazione R.C.A. per l'uso specifico di scuola guida: entro dieci giorni.

- g) i periodi di chiusura per ferie annuali: almeno trenta giorni prima;
- h) i giorni e gli orari di apertura nonché gli orari delle lezioni teoriche e le relative variazioni: almeno cinque giorni prima della entrata in vigore;
- i) le tariffe praticate: almeno cinque giorni prima della entrata in vigore.

## **ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ**

1. Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'articolo 4, comma 3, ha la facoltà di sospenderne volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a dodici mesi, con obbligo di comunicare alla Provincia la sospensione, i motivi che la determinano e la sua durata con un preavviso comunque non inferiore a giorni trenta e fatto salvo ogni obbligo nei confronti degli allievi che risultino iscritti alla data di inizio del periodo di sospensione.
2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività di autoscuola riprende automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la comunicazione di eventuali variazioni essenziali. In caso di mancata ripresa della attività si procede alla revoca della autorizzazione o nullatenente.

## **ARTICOLO 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. L'attività della autoscuola cessa:

- a) per morte del titolare;
- b) per espressa rinuncia;
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- d) per revoca della autorizzazione o nulla-osta da parte della Provincia.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere data immediata comunicazione alla Provincia, allegando l'originale degli atti autorizzativi, la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa.

3. In caso di morte del titolare la conduzione dell'autoscuola è affidata agli eredi dello stesso oppure ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore o insegnante, facenti parte dell'organico della scuola. L'attività può proseguire per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifica l'evento.

4. Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del titolare o per rinuncia espressa dello stesso, la titolarità dell'esercizio può essere concessa, previa comunicazione alla Provincia e successivo accertamento favorevole dei requisiti, in ordine di preferenza:

- agli eredi del "de cuius";
- ai discendenti dell'eventuale rinunciatario;
- ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore o insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività.

## **ARTICOLO 14 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA (C.I.A.)**

1. Il riconoscimento dei Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.) spetta alla Provincia.
2. Le autoscuole che intendono consorzarsi e costituire un Centro devono presentare domanda di riconoscimento alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia, comunicando:
  - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
  - b) l'ubicazione dei locali, che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui all'articolo 6;
  - c) i tipi di corsi impartiti;
  - d) i veicoli di cui il Centro dispone;
  - e) l'attrezzatura didattica utilizzata dal Centro per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dall'art. 7, in funzione dei corsi impartiti;
  - f) le generalità del Responsabile del Centro, che dovrà possedere i requisiti personali e morali previsti dall'articolo 5;
  - g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida operanti presso il Centro.
3. La domanda deve essere corredata inoltre dai seguenti documenti:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio nel quale devono figurare tutti gli elementi di cui agli articoli 2603 del Codice Civile e la relativa durata; quest'ultima, se non espressamente prevista, non può superare gli anni dieci ai sensi dell'articolo 2604 del C.C.

- b) planimetria quotata dei locali, in scala 1:100, vistata da professionista abilitato.
- c) I locali, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

4. Qualora al Consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro, il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il Centro; in caso di Provincia diversa da quella di Terni, l'ufficio preposto provvederà ad inviare alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre province interessate tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.

5. È fatto obbligo al Centro di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione o il recesso al consorzio di nuove autoscuole.

6. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un Centro d'istruzione Automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al Centro d'istruzione Automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, esclusa la formazione per la patente B. In tal caso, le dotazioni complessive, personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

## **ARTICOLO 15 - VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Le autoscuole ed i C.I.A. sono soggetti a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 123 del C.d.S. La vigilanza amministrativa si esercita mediante la acquisizione, con la periodicità di cui all'art. 123, comma 7-bis, del C.d.S., della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale da parte del titolare, del legale rappresentante e del personale didattico, nonché del permanere della capacità finanziaria.

2. Il personale della Provincia munito di apposita tessera di riconoscimento è autorizzato ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti volti a controllare:

a) il permanere dei requisiti presupposto dell'attività;

b) la regolarità del funzionamento relativamente:

b1) all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 7, comma 12;

b2) al controllo dei registri previsti dall'articolo 13 del D.M. 317/95, i quali prima di essere messi in uso devono essere vidimati dalla Provincia;

b3) al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'articolo 13 del D.M. 317/95;

b4) alla regolarità dell'esercizio dell'attività (vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive);

- b5) alla pubblicità e all'osservanza degli orari e delle tariffe depositati presso la Provincia.
3. I sopralluoghi di cui al comma 2 vengono effettuati periodicamente e comunque ogni qualvolta:
- a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
  - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
  - c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità nella conduzione della attività di autoscuola.
4. Sono soggette a controllo tecnico da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 336 del D.P.R. 495/1992:
- a) la capacità didattica del personale;
  - b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
  - c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
  - d) l'idoneità dei locali;
  - e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
  - f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
  - g) la regolare esecuzione dei corsi, in particolare per quanto attiene la rispondenza degli allievi iscritti e gli allievi partecipanti, il rispetto dei programmi ministeriali e degli aspetti logistici, nonché i docenti impiegati;

h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del C.d.S.

## **ARTICOLO 16 - VERBALE DELLA VISITA ISPETTIVA**

1. In seguito all'attività di ispezione alle sedi delle autoscuole di competenza della Provincia viene redatto un apposito verbale che riporta l'esito della visita ispettiva ed in cui vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Il verbale, sottoscritto dal personale che ha effettuato la vigilanza, viene inviato alla Autoscuola a mezzo posta certificata entro dieci giorni dalla data della visita ispettiva.

2. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla ricezione del verbale, può far pervenire all'ufficio della Provincia proprie giustificazioni e/o controdeduzioni in ordine alle eventuali irregolarità riscontrate.

3. Qualora le giustificazioni o controdeduzioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, si provvede, a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, all'applicazione di una delle sanzioni di cui al successivo articolo 17.

## **ARTICOLO 17 - SANZIONI DISCIPLINARI**

1. La Provincia può applicare nei confronti delle Autoscuole sottoposte alle sua vigilanza le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) diffida;
- c) sospensione dell'attività;
- d) revoca dell'attività.

2. La censura consiste in un richiamo scritto con cui l'Autoscuola viene invitata, a seguito di accertamento d'ufficio o visita ispettiva, ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare. Si applica nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività dell'autoscuola. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.

3. Con la diffida si intima alla Autoscuola, a seguito di accertamento d'ufficio o visita ispettiva, ad interrompere, con decorrenza immediata, attività o comportamenti riscontrati non conformi a norme di legge o a quanto disposto dal presente Regolamento ovvero ad ottemperare a determinate disposizioni di legge o di regolamento o ad osservazioni che hanno dato luogo a un precedente provvedimento di censura. Il termine concesso per l'eventuale ottemperanza non può essere inferiore a quindici giorni.

4. La sospensione dell'attività può durare da uno a tre mesi e si commina quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare o il legale rappresentante non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, oppure che non abbiano frequentato i prescritti corsi di formazione periodica;

c) il titolare o il legale rappresentante non ottemperi nei termini a quanto previsto in un provvedimento di diffida.

4. La revoca si commina quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

5. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

6. Chiunque gestisca un'autoscuola senza aver ottemperato alle disposizioni in materia è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 123, comma 11, del C.d.S. Dalla violazione consegue la chiusura dell'autoscuola e la cessazione della relativa attività, ordinata dall'ufficio competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S. La sanzione amministrativa pecuniaria comporta conseguente comunicazione all'Autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'articolo 348 del Codice Penale.

7. Chiunque insegni teoria nelle autoscuole o istruisca alla guida su veicoli delle

autoscuole senza essere a ciò abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 123 del C.d.S.

## **TITOLO II**

### **RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ PER INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA**

#### **ARTICOLO 18 - SOGGETTI INTERESSATI**

1. Sono interessati alle norme di cui al presente titolo tutti i soggetti che intendano esercitare la professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida ai sensi del D.M. 17/2011 e che, pertanto, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica secondo le modalità di legge e quelle indicate nel presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 19 - MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITÀ**

1. Le idoneità a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida si conseguono previo superamento di appositi esami, i cui programmi e le modalità

di svolgimento sono regolati dalle specifiche norme di settore nonché dal presente Regolamento.

## **ARTICOLO 20 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Il soggetto che intenda conseguire *sostenendo il relativo esame presso la Provincia di Terni* l'abilitazione alla professione di **Insegnante di Teoria** deve possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno. *I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione all'esame;*

b) età non inferiore agli anni *diciotto*;

c) aver frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 123, comma 10, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e *dal D.M. 26/1/2011 n. 17*;

- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- e) essere in possesso di patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; la revoca della patente comporta la decadenza dalla abilitazione;
- f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

2. Il soggetto che intenda conseguire *sostenendo il relativo esame presso la Provincia di Terni* l'abilitazione alla professione di **Istruttore di Guida** deve possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno. I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione all'esame;
- b) età non inferiore agli anni ventuno;

- c) aver frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 123, comma 10, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dal D.M. 26/1/2011 n. 17;
- d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- e) essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A-B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione (articolo 5, comma 1, lett. a, del D.M. 26/1/2011, n. 17), oppure almeno le categorie B-CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché della loro revisione (articolo 5, comma 1, lett. b, del citato D.M.), oppure almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori che svolgono esercitazioni per la stessa categoria di veicoli a motore del quale sono già titolari di patente (articolo 5, comma 2, dello stesso D.M.);
- f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero, per essere considerati equivalenti a quelli richiesti ai commi 1 e 2, devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero ed essere presentati unitamente alla "Dichiarazione di valore

in loco" rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero.

## **ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA**

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni, e la relativa scadenza, sono resi noti mediante avviso pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L'avviso di cui al comma 1, viene pubblicato sul sito Internet della Provincia di Terni ed è inviato al locale Ufficio provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle autoscuole presenti nel territorio provinciale ed alle strutture provinciali o regionali delle relative associazioni di categoria ove presenti.

## **ARTICOLO 22 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. L'interessato che intenda sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, deve presentare apposita domanda alla Provincia di Terni.
2. L'istanza deve essere prodotta utilizzando la specifica modulistica resa disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia. Le modalità di recapito (posta, corriere, consegna a mano ecc.) restano di esclusiva scelta e responsabilità

del richiedente.

3. La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35/2 del DPR 445/2000. È ammessa la consegna a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato di domande sottoscritte con firma digitale, previo assolvimento della imposta di bollo in forma digitale.

4. L'istanza può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata personalmente o da persona delegata all'ufficio protocollo dell'Ente. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale si fa riferimento, ai fini della validità, alla data di acquisizione al protocollo di arrivo e non a quella di spedizione.

5. Nella istanza devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e la tipologia di esame che si intende sostenere (abilitazione di insegnante di teoria, abilitazione di istruttore di guida, estensione dell'abilitazione) e deve essere resa dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
- di non aver sostenuto nei due mesi antecedenti lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale.

6. Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione o ricevuta del versamento della somma di Euro 100,00 (cento/00)

per diritti di segreteria, da effettuare sul conto corrente intestato alla Provincia di Terni - indicando nella causale "Diritti di segreteria esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante / istruttore di autoscuola";

b) attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 del D.M. 17/2011 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la avvenuta frequenza del corso stesso.

7. I cittadini stranieri devono presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

8. I cittadini stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda la documentazione di cui all'articolo 20, comma 4.

9. Le domande di ammissione all'esame sono istruite dal competente Servizio della Provincia al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti richiesti. In caso di documentazione insufficiente la Provincia può disporre l'integrazione della istanza attraverso apposita richiesta fissando un termine, comunque non superiore a quindici giorni, entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame. I risultati della istruttoria sono trasmessi alla Commissione di cui al successivo articolo 23 che dispone con provvedimento motivato in ordine alla ammissibilità o non ammissibilità del candidato all'esame. Della mancata ammissione viene data tempestiva comunicazione al richiedente a cura della Segreteria della Commissione.

## **ARTICOLO 23 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La Commissione d'esame ha sede presso la sede della Provincia, è nominata con deliberazione del Presidente della Provincia ai sensi del vigente statuto dell'Ente e dura in carica tre anni.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore della competente Area della Provincia preposto alla struttura competente in materia di Trasporto privato ed è composta da:
  - a) un esperto nelle materie d'esame designato dalla struttura periferica competente per la Provincia di Terni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - b) un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Umbria.
3. In corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente designato un membro supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.
4. Almeno uno dei membri effettivi e supplenti di cui alle lettere a) e b) deve possedere le abilitazioni alla guida necessarie allo svolgimento di tutte le prove pratiche previste dal successivo articolo 26.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni a un funzionario della Amministrazione di categoria D.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un dipendente della Provincia, di categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore di cui al comma 2.

7. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
8. Il componente della Commissione che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico.
9. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tutti i membri.
10. La Commissione:
  - valuta la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio della Provincia in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami e dispone l'ammissione o la non ammissione dei candidati alle prove di esame. *In relazione all'elenco dei candidati ammessi i membri della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura civile;*
  - stabilisce le date per l'effettuazione delle prove di esame;
  - accerta, mediante le prove d'esame previste, l'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di guida.
11. Ai membri della Commissione, che non siano dipendenti delle Amministrazioni che li hanno designati ai sensi del comma 2, è corrisposto, per ogni riunione della Commissione, un gettone di presenza forfettario onnicomprensivo di Euro 50,00 al lordo delle ritenute di legge.

## **ARTICOLO 24 - SESSIONI D'ESAME**

1. Ai fini dello svolgimento degli esami di idoneità viene programmata ogni anno una sessione nel periodo 1 marzo - 31 maggio. La data dell'esame è fissata, entro la predetta sessione, dalla Commissione.

2. Le domande di partecipazione all'esame, redatte come previsto dall'art. 22, devono essere presentate dai candidati entro il 31 gennaio dell'anno in cui si tiene la sessione di esame.

3. Fissata la data di svolgimento dell'esame, la stessa viene resa pubblica attraverso apposito avviso sul sito internet istituzionale della Provincia, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Con il medesimo avviso si provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'esame. Detta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Pertanto i candidati a cui non sia stata notificata, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, la motivata esclusione dall'esame, si intendono ammessi a sostenerlo e non è prevista alcuna specifica convocazione all'indirizzo del singolo candidato.

Assume valore di notifica a tutti gli effetti – altresì – la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia dei candidati ammessi a sostenere singole prove qualora tale ammissione dipenda dall'esito della prova precedente.

4. La mancata presenza, nel giorno stabilito, alla prima delle prove previste dagli articoli 25 – comma 2.- e 26 – comma 2. è considerata rinuncia alla prova stessa, salvo il caso in cui l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito,

attestati con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'esame. Qualora la Commissione riconosca la validità dei motivi addotti il candidato è ammesso d'ufficio alla sessione successiva. In caso di ulteriore assenza la validità della istanza di partecipazione decade.

## **ARTICOLO 25 - MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA**

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Insegnante di teoria" di autoscuola verte sulle seguenti materie:

- a) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- b) Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- c) Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- d) Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- e) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- f) Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed

uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);

g) Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;

h) Trasporto delle merci pericolose;

i) Conducenti e titoli abilitativi alla guida;

j) Norme di comportamento sulle strade;

k) Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;

l) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;

m) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;

n) Elementi di primo soccorso;

o) Elementi di fisica;

p) Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

2. L'esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato.

a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che abbia commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) la seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella sintetica trattazione di

tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti diciotto su trenta.

c) Nella terza prova il candidato dovrà simulare una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, per una durata non superiore a venti minuti. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

d) La quarta prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3. Le prove di cui alle lettere c) e d) devono essere svolte in un'aula aperta al pubblico.

## **ARTICOLO 26 - MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie:

- a) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- b) Elementi di fisica;
- c) Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli; utilizzo dei diversi dispositivi;
- d) Norme di comportamento sulle strade;
- e) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- f) Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- g) Elementi di primo soccorso.

2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato.

a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) - La seconda prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

c) - La terza prova consiste nelle seguenti prove pratiche di guida attraverso le quali il candidato deve dimostrare la propria capacità di istruzione:

Abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle

patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi

c1): istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

c2): istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

c3): istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da zero a dieci. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti diciotto.

Abilitazione valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione di ciclomotori e motocicli

I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b) del D.M. 17/2011 sostengono unicamente le prove c2) e c3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a dodici.

3. I mezzi per lo svolgimento delle prove di cui al comma 2, lettera c), sono forniti a cura e spese del candidato, e devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 7,

comma 4, del D.M 17/2011.

4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 17/2011, sostengono solo le prove di cui al comma 2, lett. a) e b).

## **ARTICOLO 27 - MATERIE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta sarà comune.

2. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:

a) - la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) - la seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione stessa, scelti tra gli argomenti del programma

d' esame di cui all' art. 25, comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle tre prove, a punti diciotto. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall' abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.

c) - nella terza prova il candidato simula una lezione di teoria, della durata non inferiore a venti minuti, su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall' abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente comma.

d) - la quarta prova è orale e si svolge come di seguito specificato:

d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all' articolo 25, comma 1, e all' articolo 26, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell' abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l' accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);

d2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all' articolo 26, comma 1. La prova si

intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Il superamento della prova permette l' ammissione alle prove di cui alla successiva lettera e) del presente comma.

e) L' ultima prova consiste nelle prove pratiche di guida in cui il candidato deve saper dimostrare la propria capacità di istruzione. Si applica quanto previsto dall' articolo 26, comma 2, lettera c), e comma 3.

## **ARTICOLO 28 - ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l' idoneità ad istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di cui all' articolo 19, comma 3, devono sostenere tutte le prove d' esame di cui all' *articolo 26*, tranne quella scritta di cui al comma 2, lettera a).

2. Gli istruttori di guida che intendano conseguire anche l' idoneità ad insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di cui all' articolo 19, comma 2, devono sostenere tutte le prove d' esame di cui all' articolo 25 tranne quella scritta, di cui al comma 2, lett. a).

3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con

quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera b), del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 26, comma 2, lett. c), n. 1) (prova su moto).

## **ARTICOLO 29 - CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE**

1. Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame.
2. In tal caso il richiedente, non deve dichiarare il titolo di studio, ma deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
3. Qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, si dà corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.
4. L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'articolo 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di conversione.

### **ARTICOLO 30 - RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

1. Sulla base dei verbali della Commissione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, al termine di ogni sessione d'esame, viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti. L'esito degli esami viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi e ne è data notizia nel sito internet istituzionale dell'Ente.
2. L'attestato è sottoscritto dal Direttore dell'Area e può essere consegnato esclusivamente all'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.
3. Il rilascio dell'attestato è soggetto a imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio stesso, da assolversi a cura del richiedente.

### **ARTICOLO 31 - RIPETIZIONE DELLA PROVA DI ESAME**

1. Qualora un candidato non consegua l'idoneità non potrà ripetere l'esame prima che siano trascorsi due mesi dall'ultima prova.
2. Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ai sensi dell'art. 22, ivi compreso il pagamento dei diritti di segreteria.

### **TITOLO III**

#### **ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI**

##### **ARTICOLO 32 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva – a norma di legge – la deliberazione consiliare di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere validità il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 12/4/1999 nonché, per quanto riguarda il “Riconoscimento dell’ idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola”, le specifiche disposizioni di cui all’allegato “A” – punto 5., della determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1948 del 23/11/2006.

## **APPENDICE**

### **FONTI NORMATIVE**

- Articolo 123 del D. Lgs. 30/4/ 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (di seguito anche: "C. d. S.");
- Articoli 335, 336 e 337 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- Articolo 105, comma 3., lettere a)-b)-c) del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Articolo 1, comma 85 della Legge 7/4/2014 n. 56 (Legge "Delrio") e dall'articolo 4 della Legge della Regione Umbria 2/4/2015 n. 10;
- Articolo 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per quanto attiene la segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.;
- D.M. 17/05/1995 n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- Articolo 10 commi 5 e segg. del D.L. 31/01/2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito in legge con Legge 2/4/2007 n. 40;
- Legge 29/7/2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
- D.Lgs. 18 Aprile 2011 n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida";
- D.M. 26/1/2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di Autoscuola";
- D.M. 10/1/2014 n. 30 "Regolamento recante modifiche alla disciplina della attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole";
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/2/2002 recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 ;
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 839 del 26/07/2011 "Modalità attuative del  
D.M. n. 17 del 26/01/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di Autoscuole".